

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 05/03/2019

FATTO

Parte ricorrente riferisce che: in data 13.2.2008 stipulava con l'intermediario un contratto di mutuo fondiario, in forza del quale veniva erogata la somma di euro 105.000,00, da restituirsi in vent'anni (cfr. art. 3, all. 1 alle controdeduzioni), a tasso variabile indicizzato al Franco Svizzero; "tale prodotto" veniva venduto "come senza rischio, senza informazioni chiare su quello che poteva accadere"; a distanza di nove anni dalla stipula del detto contratto, su sua richiesta, la banca trasmetteva "il conteggio informativo per estinzione totale anticipata" ammontante ad euro 89.000,00, di cui circa euro 28.700,00 a titolo di rivalutazione tra il cambio storico e quello periodico; proponeva quindi reclamo in data 9.4.2018, riscontrato dall'intermediario in maniera ritenuta non soddisfacente in data 23.4.2018.

Parte ricorrente precisa che: la clausola inserita nel contratto di mutuo è stata dichiarata vessatoria, perché non chiara, da organi giuridici competenti. Ne consegue la necessaria "cancellazione al momento di estinzione totale anticipata del mutuo".

L'intermediario precisa che: in data 13.2.2008 la ricorrente sottoscriveva il contratto di mutuo indicizzato in Franchi Svizzeri Rep n. 52645, per l'importo capitale di euro 105.000,00 e per l'originaria durata di vent'anni (cfr. all. 1 alle controdeduzioni); in data 18.1.2018, la banca emetteva un conteggio informativo per l'ipotesi di estinzione anticipata (cfr. all. 2 alle controdeduzioni), che il mutuatario contestava con reclamo del



9.4.2018, unitamente all'asserita illegittimità della clausola relativa all'estinzione anticipata; in particolare, il ricorrente contestava il conteggio in argomento in quanto esso riportava, per effetto della rivalutazione maturata in applicazione del dettato contrattuale, un importo pari ad euro 27.967,32, necessario per estinguere il mutuo (cfr. all. 2 alle controdeduzioni); a tale reclamo la banca rispondeva fornendo gli "opportuni chiarimenti sulle corrette modalità di emissione dei conteggi e illustrando il funzionamento dei meccanismi di indicizzazione propri del contratto di mutuo e la conseguente incidenza degli stessi sulla elaborazione del conteggio estintivo"; a seguito della proposizione dell'odierno ricorso la banca, in data 1.10.2018, emetteva, ai fini della verifica della posizione contabile del ricorrente, un nuovo conteggio estintivo che riportava un importo relativo alla rivalutazione diverso rispetto a quello indicato nel conteggio emesso in fase di reclamo, pari ad euro 30.315,59 (cfr. all. 3 alle controdeduzioni). "Per comprendere la ragione della differenza fra gli importi da rimborsare, è utile ricordare che la principale caratteristica del contratto di mutuo è quella di essere un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero il cui capitale residuo è soggetto a rivalutazione in caso di estinzione anticipata".

L'intermediario afferma che: il mutuo di cui si controverte è indicizzato al Franco Svizzero (cfr. art. 4 del contratto stesso, a tenore del quale "le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO, secondo le modalità di seguito indicate ..."); la banca ha effettuato delle simulazioni contabili, dalle quali emerge come, proprio grazie al meccanismo di cambio previsto, la parte ricorrente abbia in parte tratto giovamento, pagando interessi corrispettivi sulle singole rate mensili in misura inferiore rispetto a quelli che avrebbero pagato ove gli interessi fossero stati agganciati all'euro, e ciò anche allorché il Franco Svizzero aveva cominciato ad apprezzarsi sull'Euro; a supporto della legittimità del prodotto sottoscritto dal ricorrente, richiama alcune sentenze emesse dalla giurisprudenza ordinaria, "presso la quale si va sempre più consolidando un orientamento a favore sia della aleatorietà dei tassi, insita nella natura del prodotto stesso, sia in merito alla trasparenza del contratto di mutuo, in particolare all'art. 7 – che disciplina l'estinzione anticipata – che risulta essere: "del tutto chiaro e facilmente comprensibile per un operatore medio (...) (cfr. Tribunale di Milano: Ordinanza RG. 16203/2017 del 09.10.2017) (cfr. trib. Milano sentenza n. 6520/2017 del 09.06/2017; sent. 12332/2017 del 06.12.2017; Trib. Napoli sentenza 11090/2017 del 09.01.2018; Trib. Monza Doc_3)".

Parte ricorrente chiede all'ABF la cancellazione della clausola di riconversione al momento di estinzione totale anticipata del mutuo.

Parte resistente che sia dimostrata la legittimità della rivalutazione e la chiarezza espositiva della banca del meccanismo di calcolo ad essa legata, e chiede di respingere il ricorso perché infondato.

DIRITTO

La questione concerne la trasparenza del contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri e dei meccanismi di indicizzazione e rivalutazione in caso di estinzione anticipata.

Il Collegio di Coordinamento ABF si è in più occasioni pronunciato sulle questioni problematiche connesse ai mutui in euro indicizzati al franco svizzero, e in particolare sulla validità della clausola relativa all'estinzione anticipata del mutuo (fra le altre, cfr. decisioni n. 4135/2015, 5866/2015, 5855/2015 e 5874/2015).



Nelle citate decisioni, il Collegio di Coordinamento ABF ha dichiarato la nullità di clausole sull'estinzione anticipata del rapporto con tenore simile a quella in esame perché con esse l'intermediario ha violato la fondamentale regola della trasparenza, cioè quella della comprensibilità obiettivamente agevole.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ABF – richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre Cass. Civ. n. 17351/2011) per cui “la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano”, e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea espresso nella sentenza del 30 aprile 2013 – ha affermato che *“non sembra che la clausola in esame esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, cosicché essa, secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione nella sentenza che è già stata più volte menzionata, sembra porsi in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), oltre che contro il predetto orientamento della Corte di Cassazione. Infatti, come si detto, detta clausola contrattuale prospetta che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario siano dapprima convertiti in franchi svizzeri al “tasso di cambio convenzionale”, e l'importo così ottenuto sia poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, ma non espone affatto le operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)”*.

La clausola pertanto deve ritenersi nulla; l'accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi (Collegio di Bologna decisione n. 7906/2018; ma si veda anche Collegio di Bologna decisione n. 4583/2018).

Il caso di specie va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.

Pertanto, ribadita la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1 comma 1, c.c., l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI